

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI MODALITÀ TELEMATICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI DEL LICEO STATALE VERONICA GAMBARA

Integra il vigente *Regolamento d'Istituto*, Titoli I/VIII, artt. 1/41

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali di cui al vigente *Regolamento d'Istituto*, artt. da 1 a 41.

Art. 2 Definizioni e finalità

1. Ai fini del presente regolamento, per "sedute telematiche" si intendono le riunioni degli organi collegiali di cui all'art. 1 per le quali è prevista la possibilità che uno, più di uno o tutti i componenti l'organo vi partecipino a distanza.
2. Con "*partecipazione individuale in modalità telematica*" si fa riferimento al caso in cui uno o più membri dell'organo collegiale partecipino alla riunione collegandosi telematicamente da luogo diverso da quello di effettivo svolgimento della seduta indicato quale sede della seduta nell'atto di convocazione.
3. Con "*svolgimento in modalità telematica di una seduta*" si fa riferimento al caso in cui la sede di convocazione dell'organo collegiale sia virtuale e tutti i suoi componenti si colleghino da luoghi diversi da quello in cui si trova il presidente o il coordinatore.
4. La *partecipazione individuale in modalità telematica* è finalizzata a garantire la possibilità di prendere parte alle sedute, da qualsiasi luogo, anche a coloro che per cause contingenti e solidamente motivate siano impossibilitati a presenziare presso il luogo fisico ove esse sono convocate; presuppone il possesso, da parte di coloro che la richiedono, delle dotazioni informatiche necessarie.
5. Lo *svolgimento in modalità telematica di una seduta* è finalizzato a garantire il funzionamento degli organi collegiali anche qualora cause di forza maggiore ne impediscano le sedute in presenza fisica.

Art. 3 Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti; le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:
 - a) visionare gli atti della riunione;
 - b) intervenire nella discussione;
 - c) scambiare documenti;
 - d) votare;
 - e) approvare il verbale.

2. In caso di convocazione di una seduta in modalità telematica i componenti dell'organo devono comunque ricevere preventivamente, mediante posta elettronica o tramite pubblicazione nell'area riservata del sito web dell'Istituto, la documentazione che istruisce lo svolgimento dei lavori.
3. Sono considerate tecnologie idonee le seguenti: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, video chat, impiego di moduli compilabili online.

Art. 4 Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica

1. L'adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali non si presuma l'assoluta necessità di discussione collegiale in presenza; sono escluse le materie sulle quali il DPR n. 297/1994, art. 37 c. 4 prevede votazioni segrete.

Art. 5 Convocazione

1. La convocazione delle sedute degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile o necessario il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del presidente / del coordinatore, a tutti i componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta stessa, tramite posta elettronica.
2. La convocazione, oltre a contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede e degli argomenti all'ordine del giorno, deve precisare se sia prevista la possibilità di partecipare alla seduta in modalità telematica, oppure se la seduta stessa si svolgerà in modalità integralmente telematica, precisando lo strumento telematico che sarà utilizzato (videoconferenza, chat, posta elettronica certificata, posta elettronica di cui il componente l'organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto).
3. Alla convocazione effettuata nei termini di cui ai commi precedenti, dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione.
4. Il componente dell'organo che motivatamente intenda collegarsi telematicamente alla seduta prevista in presenza fisica deve far pervenire la richiesta in tempo utile, affinché possano essere adottate le misure tecniche necessarie.

Art. 6 Svolgimento delle sedute

1. Per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
2. Per la validità della seduta telematica restano fermi i requisiti richiesti per quella ordinaria:
 - a) regolare convocazione di tutti i componenti, comprensiva dell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;
 - b) partecipazione della maggioranza dei convocati;

c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento. La sussistenza di detti requisiti è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale, coadiuvato dal segretario, che ne fa menzione nel verbale della seduta.

Art. 7 – Manifestazione del voto

1. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese:
 - a) nel caso di organi che non superano i 25 membri: per appello nominale o mediante indicazione del voto nella chat della seduta;
 - b) nel caso di organi che superano i 25 membri: attraverso l'utilizzo di strumenti informatici in grado di attestare in tempo reale e documentare i voti espressi dai componenti dell'organo non presenti fisicamente.

Art. 8 Verbale della seduta e attuazione delle delibere

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale, secondo le prescrizioni stabilite per le sedute ordinarie dal *Regolamento d'Istituto*, art. 11.
2. Il verbale della seduta è redatto con la massima tempestività possibile e approvato o seduta stante o in apertura della seduta successiva.
3. Qualora una delibera necessiti di immediata attuazione e non si preveda l'approvazione seduta stante del verbale, alla delibera in questione deve seguire quella di "immediata eseguibilità".
4. Il verbale della riunione telematica, firmato dal presidente / dal coordinatore e dal segretario, è trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, agli organi di competenza e agli Uffici interessati all'esecuzione delle delibere assunte.

Art. 9 Disposizioni transitorie e finali

1. La validità del presente Regolamento, immediatamente pubblicato all'albo online del sito web dell'Istituto, entra in vigore a partire dalla data della relativa delibera del Consiglio d'Istituto.
2. A distanza di un anno dalla data della sua adozione, valutata l'effettiva rispondenza alle esigenze e necessità degli organi collegiali interessati, anche in relazione alla funzionalità degli strumenti software/hardware utilizzati, il regolamento può essere oggetto di revisione; può altresì essere oggetto di revisione anche prima della scadenza annuale, a fronte di motivate e indifferibili necessità.
3. Per gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento vale quanto stabilito, a riguardo, dal *Regolamento d'Istituto*, artt. da 1 a 41.

Approvato dal Consiglio d'Istituto con del. N. 22 del 31.03.2020